

**Codice regionale dell'edilizia.**

**Art. 13**

*(Norme generali per la valutazione dell'attività edilizia)*

**1.** L'attività edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime edificatorio di cui al presente capo, è valutata considerando separatamente le sue due componenti:

**a)** le trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi così come definiti dall'articolo 4;

**b)** le modifiche di destinazione d'uso da intendersi come passaggio da una categoria all'altra di quelle elencate all'articolo 5.

**2.** Ogni attività edilizia, nel caso comprenda entrambe le componenti di cui al comma 1o diverse categorie di intervento, è assoggettata al regime edificatorio più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento dal presente capo.

**3.** La commissione edilizia, qualora previsto dal regolamento edilizio comunale, esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità.

(1)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 3 da art. 138, comma 1, L. R. 26/2012